

N. R.G. 3236/2019



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3236/2019**

tra

CALZATURE VENTO SRL

PARTE ATTRICE

e

BANCO DI SARDEGNA SPA

PARTE CONVENUTA

Oggi 12/10/2021 innanzi al Giudice **Ezio Castaldi** devono considerarsi presenti, avendo depositato note scritte conclusive e di replica:

per **CALZATURE VENTO SRL** l'avv. SORGENTONE ANDREA ;

per **BANCO DI SARDEGNA SPA** l'avv. CUDONI GIUSEPPE

il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

Ezio Castaldi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice **[REDACTED]** ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3236/2019** promossa da:

- **[REDACTED]** con sede in Alghero, via Leonardo da Vinci 52 /a;
- **[REDACTED]** (cod. fisc. **[REDACTED]**) in proprio e quale rappresentante legale della **[REDACTED]** S.R.L. (P.I. **[REDACTED]**), con sede legale in Alghero, Via Leonardo Da Vinci n. 52/a;
- **[REDACTED]** (cod. fisc. **[REDACTED]**),

tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio del Difensore Avvocato SORGENTONE ANDREA sito in Cagliari, piazza Repubblica 18

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCO DI SARDEGNA SPA (cod. fisc. **01564560900**) con Sede amministrativa e Direzione generale in **Sassari**, in persona del Presidente in carica Avv. **Antonio Angelo Arru**, elettivamente domiciliato in Sassari, Via Roma n. 107, presso lo studio dell'Avv. **Giuseppe Cudoni** (cod. fisc. **CDNGPP65D241542N**) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti Notaio **Maniga** in data 26.10.2000 rep.180366, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 107 07100 SASSARI presso e nello studio del Difensore Avvocato **CUDONI**

GIUSEPPE

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza e memorie conclusive in atti, e cioè

Per parte attrice:

preliminarmente, disporre la Rimessione della causa sul ruolo istruttorio per accertare sussistenza e quantità delle rimesse solutorie;

accertarsi e dichiararsi che la banca annotato a debito interessi, commissioni e spese non previste dalla legge da contratto; accettare dichiarare il corretto saldo del conto corrente numero 20773;

col favore delle spese di giudizio.

Per parte convenuta:

“IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire delle parti attrici; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei Signori **Tilbica Giancarlo e Tilbica Giovanni Antonio** - accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità delle pretese avversarie, e comunque respingerle, per contrasto con la clausola generale di correttezza e buona fede, ovvero per rinuncia tacita alle sottostanti pretese sostanziali, con conseguente reiezione integrale delle domande degli attori; - accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o improponibilità delle domande di controparte, e comunque respingerle, per mancata assoluzione dell’onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio; - accertare e dichiarare, in via di progressivo subordinate: (i) la prescrizione decennale dei diritti derivanti da tutte le operazioni annotate nel medesimo conto corrente in relazione ai quali fosse spirato il termine decennale al momento della notifica dell’atto di citazione (o dalla domanda di mediazione); (ii) la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite nel conto corrente in questione antecedentemente alla predetta data. Di conseguenza, respingere le domande avversarie in ragione dell’intervenuta prescrizione; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE per le ragioni di cui all’espositiva, accertare e dichiarare l’infondatezza e/o inammissibilità e/o improponibilità delle domande di parte attrice e, per l’effetto, rigettarle; - mandare assolto il **Banco di Sardegna S.p.A.** da ogni avversa pretesa; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare, per il periodo non coperto dall’intervenuta prescrizione estintiva decennale: i) anteriormente alla stipula dei contratti di rinegoziazione, la debenza di interessi ultralegali in misura quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell’art. 261 degli usi vigenti nella provincia di

Sassari pubblicata nel lontano 1984; ovvero in subordine in misura pari al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB; ii) la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art. 1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, ed in ogni caso dalla stipula del contratto di rinegoziazione; iii) la debenza della commissione di massimo scoperto nella misura pattuita e via via comunicata, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D. Lgs. 385/1993; iv) la debenza nella misura pattuita, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) D.Lgs. 385/1993 delle spese di cui in parte motiva nella misura pubblicizzata per tali servizio al momento della conclusione del contratto; v) la legittimità delle valute nella misura pattuita e via via comunicata, applicando dette valute in sede di eventuale ricalcolo; vi) respingere ogni altra domanda avversaria. IN OGNI CASO - condannare l'Attrice alla rifusione in favore del Convenuto delle spese di lite ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto di citazione depositato il 18/10/2019 ed iscritto al n. 3236 2019 , **CALZATURE VENTO SRL** e **Tilocca Giovanni Antonio** premettevano che detta srl è titolare presso il **Banco di Sardegna**, agenzia di Alghero, del rapporto di conto corrente numero 20773 almeno dal 6 luglio 1992, con saldo apparente al 31 maggio 2019

negativo di euro 10,16; ed assumevano che in relazione al detto conto corrente quale anche i fideiussori avrebbero interesse ad apprenderne il reale e corretto saldo.

Esponavano poi Giudice attori che il conto sarebbe stato costantemente affidato fino dall'apertura, ma che in esso la banca avrebbe annotato debiti interessi anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previste dalla legge: come dalla perizia di parte che producevano.

Contestavano anzitutto gli attori che tra le parti fosse intercorsa una valida pattuizione scritta, regolamentante le condizioni economiche applicabili; e sostenevano che comunque l'estratto conto, anche non contestato, non avrebbe alcuna fede privilegiata in questa sede; assumevano poi che la banca avrebbe illegittimamente applicato interessi anatocistici anche in violazione dell'articolo 1283, e che vi sarebbe comunque nullità e illegittimità delle pattuizioni economiche. Richiedevano all'uopo l'esibizione dei contratti e dei conti correnti che asserivano non essere in loro possesso; ricordando anche che essi odierni attori ne avrebbero inutilmente richiesto copia integrale il 16 luglio 2019; e sottolineando che solo ai sensi dell'articolo 119 TUB e dopo l'infruttuoso decorso del termine di legge avevano citato in questo giudizio il Banco di Sardegna.

Concludevano pertanto la **CAZZAREVENE SRI e Illoca Giovanni Antonio e Giancarlo** come riportato in epigrafe, chiedendo in particolare accertarsi la nullità ed illegittimità degli oneri addebitati, e così acclararsi il reale saldo odierno del conto corrente numero 20773.

Costituendosi ritualmente in giudizio, il [REDACTED] depositava comparsa con la quale eccepiva preliminarmente il difetto di interesse ad agire degli attori/persone fisiche, essendo stata semplicemente prospettata l'eventualità, non verificatasi, che nel corso del rapporto fossero state applicate clausole contestate dall'odierna parte attrice; e sostenendo esistere il difetto di legittimazione attiva dei [REDACTED] perché privi del diritto di sollevare contestazioni in ordine al contratto bancario azionato.

Sosteneva poi il [REDACTED] convenuto essere contrario a buona fede e correttezza il comportamento della parte attrice che, per oltre 20 anni, avrebbe ritenuto conveniente fruire delle condizioni praticate dalla banca, condizioni che vorrebbe qui contestare.

Precisava poi che la società [REDACTED] aveva sottoscritto l'11 ottobre 2013 contratto di negoziazione, sostitutivo di quello del 21 agosto 1994, che produceva; e che il 27 luglio 2016 avrebbe sottoscritto un nuovo contratto, a sua volta sostitutivo del secondo. Eccepiva quindi il [REDACTED] prescrizione delle pretese di parte attrice, poiché il dies a quo di decorrenza del termine prescrizione decennale decorrerebbe dalla data delle singole operazioni annotate in conto, come da sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2 dicembre 2010 numero 24118.

Sosteneva poi la convenuta esservi assoluta carenza di prova in merito a quanto dedotto dagli attori, che non avrebbero prodotto prova documentale alcuna né avrebbero prodotto gli estratti-conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, come ammesso dagli stessi. Anche per via dell'intervenuta sottoscrizione dei contratti vi sarebbe poi l'obbligo della soc. attrice di corrispondere gli interessi pattuiti, anche ultralegali, non richiedendo comunque l'articolo 1243 quattro

del codice civile l'indicazione espressa del tasso applicato ed applicabile; mentre in merito alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sosteneva il [REDACTED] convenuto che non vi sarebbe prova della sottoscrizione della relativa clausola, e che comunque in base alla delibera CICR entrata in vigore il 22 aprile 2000, solo a partire da detta data vi sarebbe l'obbligo di reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi, comportamento che lo stesso [REDACTED] avrebbe in effetti tenuto da allora in poi.

Anche la commissione di massimo scoperto ed i giorni di valuta sarebbero stati sempre legittimamente applicati, secondo norme di legge, contratto ed usi normativi; mentre non sussisterebbe comunque l'eccezione usura, neppure specificamente dedotta quanto la sussistenza dei presupposti di fatto.

Concludeva pertanto [REDACTED] come riportato in epigrafe, per il rigetto integrale della domanda.

Esperita istruttoria documentale e ctu contabile, all'udienza odierna la causa veniva decisa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., previa concessione dei termini per note conclusive e repliche scritte.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Quanto anzitutto all'eccezione carenza di legittimazione attiva dei fideiussori, rileva il giudicante che la giurisprudenza di merito ha

chiarito e ribadito anche recentemente (vedi per tutte sent. Tribunale Pavia sez. III, 21/04/2021, n.550) che “ quando vengono sollevate questioni relative alla nullità, totale o parziale, dei rapporti bancari per violazione di norme imperative o eccezioni riconvenzionali c.d. impeditive o estintive, ... va riconosciuto anche ai fideiussori -garanti l'interesse ad agire ([ex art. 100 c.p.c.](#)) e la legittimazione attiva (sotto forma di 'condizioni dell'azione') nel relativo giudizio”; e ciò “anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia personale sottostante e cioè a prescindere se si tratti di garanzia con l'accessorietà tipica della fideiussione o se essa sfoci nella atipicità del 'contratto autonomo di garanzia', per l'espressa pattuizione tra le parti non tanto di clausole di pagamento 'a prima richiesta' o 'a semplice richiesta scritta', quanto piuttosto della clausola 'senza eccezioni' e con meccanismo 'solve et repete’”.

Nel merito deve qui ribadirsi anzitutto:

- 1) quanto alla prova della sottoscrizione per iscritto dei contratti di conto corrente, che non spettava certo agli attori la relativa produzione, anche in quanto essi stessi hanno sempre negato di avere sottoscritto alcunché (o hanno dichiarato di non avere notizie della sottoscrizione); e ciò sebbene, poi, i contratti di rinegoziazione risultino essere stati depositati dalla Banca convenuta, e sono stati contestati;
- 2) che rettamente il CTU ha fatto uso di tutta e sola la documentazione ritualmente versata in atti ed acquisita, notando che comunque mancano alcuni estratti conto, essendosi però potuta ricostruire l'intera vicenda contrattuale;

3) che nella specie non vi è stata una vera estinzione del contratto di conto corrente originario (cfr. sent. Tribunale - Siena, 13/06/2019, n. 613), ma una ripetuta rinegoziazione scritta;

Deve ribadirsi pure che per la corretta determinazione del saldo effettivo di dare-avere del secondo conto corrente occorre effettivamente, come rilevato dagli attori, tener conto dei principi di cui alla sentenza n. 24418/2010 della Corte di Cassazione a sezioni unite in ordine alla ripetibilità delle sole somme non pagate attraverso le rimesse solutorie: e sul punto si dovrà tornare. Per il resto, anche in punto di diritto, quanto esposto nella prima parte della CTU, per essere corretta ed immune da vizi logici e giuridici, deve essere qui ampiamente richiamato e ritenuto far parte integrante sostanziale della presente sentenza; ed alla CTU, quindi, ampiamente si rimanda per essere ben conosciuta da entrambe le parti in causa (che hanno potuto interloquire anche in fase di realizzazione della perizia, mediante i rispettivi consulenti tecnici di parte).

Orbene, il consulente dell'ufficio ha esposto correttamente le modalità procedurali ed i presupposti di diritto sottesi all'effettuazione dei calcoli; in particolare è del tutto corretta, e corrisponde alla costante giurisprudenza (che non occorre pertanto citare analiticamente) l'affermazione del CTU per la quale "con la definizione di concessione "FIDO", viene definita qualunque operazione bancaria finalizzata a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro, definita anche "linea di credito"

assistita da garanzie personali o reali, con l'obiettivo di permettere al cliente di poter sopperire alle proprie temporanee esigenze di liquidità. L'istituto di credito analizza la solvibilità del cliente in termini di capacità reddituale, finanziaria e patrimoniale, e alla fine di tale istruttoria delibera l'eventuale affidamento determinandone l'ammontare: il valore del fido indicato nella delibera, corrisponderà, dunque, all'importo massimo che il correntista potrà prelevare ed utilizzare per adempiere alle proprie obbligazioni. Qualora il correntista, avesse necessità di ulteriori esigenze di liquidità, effettuando prelievi in misura superiore rispetto al limite concesso dalla delibera di affidamento ci si troverà nella situazione cd., in gergo bancario, di "sconfinamento". Del resto, tale classificazione e definizione non è stata contestata dalle parti in causa.

Lo stesso deve dirsi riguardo all'adombrata distinzione tra le rimesse ripristinatorie e quelle solutorie: "le prime si verificano quando, in un conto assistito da un'apertura di credito, la presenza di un passivo che non esorci il limite della linea di credito accordata, costituisce un debito del correntista non immediatamente esigibile, e le rimesse che intervengono in conto non hanno la funzione di pagamento in senso giuridico bensì hanno la funzione di ripristinare la disponibilità. Infatti, sino al limite di fido, la banca si impegna a finanziare il correntista per tutta la durata del contratto di apertura di credito; con ciò, l'eventuale richiesta di rimborso del capitale finanziato potrà essere avanzata dallo stesso solo in sede di estinzione del rapporto di conto corrente (o con la revoca dell'affidamento). Le rimesse solutorie, invece, si verificano quando in un rapporto di conto corrente non assistito da una concessione di

apertura di credito, il correntista si trovi nella situazione di dover prelevare importi che determinino un saldo passivo, o nel caso in cui il rapporto di conto corrente sia assistito da un'apertura di credito, ma tali prelevamenti siano superiori al limite accordato dalla banca e comportino il cd. "sconfinamento". In queste situazioni i versamenti/rimesse effettuate su un conto passivo privo di apertura di credito, o su un conto affidato ma in situazione di sconfinamento rispetto alla linea di credito accordata, devono essere ritenuti come veri e propri pagamenti di un debito immediatamente esigibile finalizzati, cioè, a risolvere il temporaneo e transitorio rapporto di debito venutosi a creare". Anche su tale definizione, e sugli effetti di esse, le parti non hanno efficacemente dedotto alcunché in contrario.

Orbene, doveva e deve effettivamente farsi applicazione dei ricordati principi espressi dalla Suprema Corte, tra l'altro, con la delle SSU 24418/2010, per cui l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca il quale lamenti la nullità delle clausole contrattuali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale; e per cui la detta prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. E ciò corrisponde a logica ed alla ratio della legge, perché in questi casi ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento "senza affidamento" o per somme extra affidamento, per i quali il diritto di ripetizione si prescrive in dieci anni a decorrere dal singolo versamento poiché avente natura

solutoria.

Con la sentenza della Suprema Corte n. 9141/2020 è stato chiarito anche che i calcoli delle rimesse solutorie e ripristinatorie devono basarsi sul c.d. "saldo rettificato" ottenuto eliminando gli addebiti indebiti, e che solo in un secondo tempo devono essere calcolati gli interessi intrafido e interessi extrafido. Si è chiarito pure- come ha correttamente ricordato il CTU - che la valutazione dell'ipotesi di extra fido è riferita al solo capitale e non agli interessi, in quanto solo l'esigibilità del capitale in extra fido attribuisce alla successiva rimessa la natura solutoria (e perciò solo gli interessi e le competenze, legittime ed illegittime, relative al capitale extra fido possono risultare liquidi ed esigibili).

Ciò detto quanto ai principi di diritto applicabili, va ricordato che al nominato CTU è stato demandato di rispondere ai seguenti quesiti:

- 1) "il CTU, previo esame degli atti di causa, dica se risulti sottoscritto un contratto di conto corrente bancario, e ne indichi le clausole che prevedano una corresponsione di interessi od oneri di qualsiasi natura; 2) Indichi le somme corrisposte, quanto al rapporto di conto corrente bancario - come modificato nel corso del tempo - oggetto del giudizio, distinguendo capitale, interessi, spese e commissioni a qualunque titolo versate, dall'origine e fino all'attualità; 3) Dica se tali interessi ed oneri corrispondano a quanto previsto nel contratto scritto ove esistente; 4) In caso di discontinuità degli estratti conto il ctu terrà conto ai fini del calcolo finale del saldo, anche negativo, riportato nel primo di ogni serie di estratti conto; 5) Quanto alla

capitalizzazione trimestrale degli interessi dica il consulente quale somma risulta dovuta computando la somma capitale per ogni trimestre, indicando gli interessi (oltre alle commissioni e spese) maturati nel medesimo periodo, definiti secondo i criteri già indicati, e calcolando, gli interessi, sempre per ogni trimestre, sul debito risultante dal periodo precedente con l'esclusione di ogni capitalizzazione se eccedente il limite di legge sull'usura; 6) Descriva e verifichi l'esistenza di rimesse da considerarsi solutorie o ripristinatorie da parte della soc. attrice, calcolandole – come detto sopra – tenendo conto o no degli oneri od interessi applicati dalla banca a seconda che siano da ritenersi corretti oppure no; 7) Dica se in conseguenza di quanto sopra si sia verificata la prescrizione decennale, e per quali rimesse, effettuando i relativi calcoli ai fini del saldo finale; 8) Dica infine quale sia la somma da ritenersi essere il saldo corretto del c/c ad oggi (con e senza l'esclusione delle commissioni addebitate ad ogni titolo che non risultino pattuite per iscritto e al netto delle prescrizioni eventualmente intervenute)".

Ed alla esperita CTU deve allora qui integralmente farsi riferimento anche per quanto riguarda la descrizione delle spese fisse e variabili applicate (d'altronde emergenti dalla documentazione in atti e non contestate dalle parti) e la capitalizzazione degli interessi: con la precisazione, da sottolinearsi, che i contratti di rinegoziazione sono ben più dettagliati poiché prevedono dei tassi debitori variabili legati al tasso Euribor a 3 mesi 365, con uno spread differenziato in caso di sconfinamento, mentre il tasso creditore è fisso.

Il CTU ha così correttamente calcolato le somme corrisposte

distinguendo di capitale, interessi spese e commissioni a qualunque titolo versate, come emerge dall'allegato numero 1, con la conversione delle lire in euro: e ne è emerso che la società attrice ha versato euro 206.805,43 per interessi debitori, euro 24.410,75 per spese, euro 12.980,60 per commissioni di massimo scoperto, euro 40.060 per commissioni istruttorie veloci ed euro 18.310,50 per commissione disponibilità fondi, per un totale complessivo di euro 270.567,28.

Ai fini del riscontro della corrispondenza di tali oneri con quanto previsto nei rispettivi contratti, il CTU ha rettamente distinto il periodo dal 1 gennaio 95 al 30 settembre 2013, il periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 giugno 2016 e il periodo dal 1 luglio 2016 al 31 marzo 2019, provvedendo poi ai ricalcoli richiesti sebbene manchino gli estratti conto mensili dei mesi di novembre 1996 al maggio 1999, poiché superabili perché è presente in atti la liquidazione trimestrale che li riproduce.

Quanto allora alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, rettamente il CTU ha provveduto a verificare preliminarmente l'eventuale esistenza di usura, sulla base dei saldi calcolati dalla banca e calcolando il tasso effettivo globale medio TEG per confrontarlo con il tasso soglia di legge: all'uopo utilizzando le tre formule correttamente riportate nella CTU, e che non hanno portato in ogni caso alla dimostrazione di superamento del tasso soglia, qualunque di esse si voglia preferire.

Il consulente tecnico dell'ufficio ha poi rilevato, relativamente al periodo coperto dalla prima rinegoziazione, quella valente dal 30

giugno 2014 al 30 giugno 2016, una lieve differenza tra il tasso debitore applicato e quello contrattuale, per 1,25% a favore della banca; e relativamente ad una parte del periodo coperto dalla seconda rinegoziazione, e perciò dal 31 dicembre 2017 fino al 31 marzo 2019, con una differenza di tasso di 2,3 a favore della banca.

Come richiesto è stato poi effettuato ricalcolo degli interessi al tasso di cui all'articolo 117 tub, con espunzione della commissione di massimo scoperto in caso di illegittimità o indeterminatezza, ed analogamente quanto alle commissioni previste ed applicate.

Analogamente, deve ritenersi analogamente corretto l'operato di CTU riguardo alle rimesse solutorie, dovendosi all'uopo ribadire i principi sopra ricordati, e ribadire che devono considerarsi solutorie le rimesse che pervengono su un conto con saldo oltre il limite di fido o su un rapporto non affidato mentre non lo sono - e sono ripristinatorie - quelle che pervengono su un conto con saldo entro il limite di fido: su ciò la giurisprudenza è ormai costante. Tale quesito presupponeva perciò la verifica dell'esistenza del fido e del suo ammontare; e poiché il c/c non era estinto nemmeno alla data della notifica dell'atto di citazione (15/10/2019), rettamente il termine di prescrizione decennale per i versamenti aventi natura solutoria doveva e deve essere calcolato per i dieci anni precedenti, e sono state analizzate le rimesse effettuate fino al 15/10/2009. E dopo avere analiticamente esposto ricordato di rimesse da considerarsi tali, il CTU ha provveduto al calcolo di quanto va considerato prescritto, tenuto conto della natura solutoria o meno delle rimesse stesse.

Ne è emerso così un saldo corretto al 31 5 2019 di €. 162.567,50:

dovendosi accedere al "Ricalcolo n. 4 - Calcolo saldo con ricalcolo interessi ex art 117 Tub senza commissioni non previste contrattualmente fino al 30/09/2013 e senza CMS"; e tenuto conto delle competenze ormai prescritte secondo quanto sopra, e delle seguenti somme, riportate dal CTU:

di euro 542,18 di cui euro 327,47 derivante dalla liquidazione dal trimestre al 31/12/2012 fino a quella al 30/09/2013 (somma della colonna z3); di euro 214,71 derivante dalla liquidazione al 31/12/2013 fino a quella al 31/03/2019 (somma della colonna z5)); di euro 1.042,10 di cui euro 740,75 derivante dalla liquidazione dal trimestre al 31/12/2012 fino a quella al 30/09/2013 (somma della colonna z3); di euro 301,35 derivante dalla liquidazione al 31/12/2013 fino a quella al 31/03/2019 (somma della colonna z5)); di euro 723,23 di cui euro 481,94 derivante dalla liquidazione dal trimestre al 31/12/2012 fino a quella al 30/09/2013 (somma della colonna z3) ed euro 241,29 derivante dalla liquidazione al 31/12/2013 fino a quella al 31/03/2019 (somma della colonna z5)); di euro 1.220,32 di cui euro 892,80 derivante dalla liquidazione dal trimestre al 31/12/2012 fino a quella al 30/09/2013 (somma della colonna z3) e di euro 327,52 derivante dalla liquidazione al 31/12/2013 fino a quella al 31/03/2019 (somma della colonna z5)).

Non vi è luogo pertanto a disporre la richiesta rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'accertamento all'applicazione delle rimesse solutorie e del conseguente ricalcolo sul saldo, rettificato o meno.

Riguardo invece alle osservazioni delle parti, e tenuto conto della

natura della presente sentenza, emessa ex art 281 sexies cpc, deve ancora rinviarsi all'esperita consulenza tecnica d'ufficio, atto che - ben conosciuto dalle parti ed alla stesura del quale essi hanno potuto partecipare mediante i rispettivi consulenti tecnici di parte - è ben conosciuto e deve ritenersi far parte integrante sostanziale della presente sentenza. In particolare deve respingersi la richiesta di parte attrice e del suo Ctp di un (ri)calcolo che consideri il conto come non assistito da apertura di credito per l'intero periodo, ovvero, in subordine, quanto meno fino alla prima rinegoziazione; deve parimenti respingersi la richiesta di calcolare le rimesse solutorie a saldo dell'intero indebitato precedente, e non solo quello maturato sull'extra fido, dovendosi solo ribadire l'applicabilità del principio di cui alla richiamata sentenza della corte di Cassazione n. 9141 del 19 Maggio 2020. Con questa decisione la S.C. ha pure ribadito, infatti, che "la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione".

Per il resto, e quanto all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, la questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 15895/2019, che ha riconosciuto "valida l'eccezione svolta da controparte appare del tutto legittima l'attività integrativa - richiesta da entrambe le parti - svolta dal CTU in merito alla rideterminazione del saldo del corrente previa verifica dei versamenti solutori".

La stessa Difesa di parte convenuta si è dichiarata a conoscenza della nota Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9141/2020, in

ragione della quale vanno peraltro respinte le sue osservazioni circa il criterio metodologico seguito dalla CTU per essersi limitata ad individuare le rimesse solutorie; rimesse che vanno perciò correttamente calcolate sul saldo rettificato e non anche sul saldo originario, imputando così tali rimesse solutorie sul solo indebito maturato sul saldo extra-fido e non anche all'intero debito maturato sullo sconfinamento. Sul punto valga richiamare quanto sopra detto e quanto contenuto nella CTU, alla quale occorre nuovamente e integralmente qui richiamarsi. Anche con la sentenza citata dalla Banca convenuta (Cass. n. 9141/2020) è stata confermata la correttezza del saldo "rettificato", come ha confermato di avere fatto il CTU (Pag. 40 della relazione).

Non può accogliersi neppure l'eccezione avanzata dalla accorta Difesa di parte convenuta relativamente alla mancata contestazione degli estratti-conto entro i 60 gg dal loro ricevimento da parte del Marras: la giurisprudenza ormai quasi del tutto costante da alcuni anni (vedi per tutte sent. Tribunale Bari sez. V, 16/04/2014, n.1994) suole ribadire che:

- 1) "Non può invocarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc del diritto di ripetizione degli interessi maturati sui conti corrente, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, invece, si vena in questa materia di prescrizione decennale per l'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite ed il termine decorre dalla chiusura definitiva del conto (ovvero con il recesso della Banca), trattandosi di contratto unitario che origina un unico rapporto giuridico, non scindibile per effetto dei singoli addebitamenti o

accreditamenti, mere variazioni quantitative dell'unico rapporto sottostante”;

- 2) “la mancata contestazione delle operazioni annotate sugli estratti conto nei termini di legge non comporta alcun riconoscimento in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui esse derivano, sia perché manca totalmente la prova della regolare spedizione periodica degli estratti conto al correntista e quindi dell'intervenuta tacita approvazione degli stessi, sia perché tale ipotetica approvazione non preclude la possibilità di negare in radice la validità e la efficacia del rapporto giuridico sostanziale che è fonte di quelle annotazioni, per profili magari attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”.

Nel limite di cui sopra la domanda va pertanto accolta, restando assorbito ogni altro motivo.

Le spese seguono la soccombenza sostanziale, rapportata alla somma di cui in dispositivo e alla natura documentale della causa ed alla prossimità al minimo dello scaglione, secondo lo schema seguente:

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 52.001 a € 260.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 775,00

Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.025,00
Compenso tabellare	€ 5.230,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 5.230,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 784,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 240,58
<i>Totale imponibile</i>	€ 6.255,08
IVA 22% su Imponibile	€ 1.376,12
COMPENSO LIQUIDABILE	€ 7.631,20

Spese di CTU in ragione del 50% per ciascuna delle parti, in ragione dell'esito di essa e delle osservazioni delle parti che sono state respinte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta e dichiara che il saldo corretto del conto corrente per cui è causa e al 31 maggio 2019 di euro + 162.567,50 (positivo, a favore della società correntista);
- 2) Condanna altresì la parte convenuta soccombente a rimborsare alla controparte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7631,20 oltre esborsi documentati;
- 3) pone le spese di CTU in ragione del 50% per ciascuna delle

parti.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Sassari, 12/10/2021

Il Giudice

~~Ezio Castaldi~~